

# **COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO**

*(Provincia di Gorizia)*

## **REGOLAMENTO PER IL RICOVERO PRESSO CASE DI RIPOSO DIVERSE DALLA CASA DI RIPOSO “SAN SALVATORE” DI GRADISCA D'ISONZO DI PERSONE ANZIANE ED INABILI AVENTI IL DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE**

**Approvato con delibera di Consiglio n. 286 del 28/04/1992**

## **ART. 1**

Il Comune di Gradisca d'Isonzo cura il ricovero presso case di riposo dei cittadini anziani ed inabili aventi il domicilio di soccorso presso il Comune, che ne facciano richiesta, previa verifica della situazione socio-familiare e dopo aver accertato l'impossibilità di utilizzare servizi alternativi al ricovero.

## **ART. 2**

Alla richiesta di ricovero l'interessato deve allegare la seguente documentazione:

1. relazione socio-sanitaria del medico convenzionato U.S.L. o in caso di persona spedita dal medico dell'ospedale e dell'assistente sociale attestanti la necessità del ricovero e l'impossibilità di usufruire di servizi alternativi; in particolare nella relazione dell'assistente sociale dovrà essere valutato:
  - volontà della persona (occorrerà il consenso dell'interessato) e in caso di incapacità decisionale dell'interessato si ricorrerà a quanto disposto dalle norme vigenti;
  - necessità di una forma di aiuto per svolgere le funzioni primarie;
  - impossibilità di permanere nell'ambito familiare
  - valutazione della temporaneità o meno del ricovero in base a specifiche condizioni abitative e/o familiari.
2. certificazione anagrafica relativa al richiedente e alle persone obbligate a prestare gli alimenti.
3. idonea documentazione da cui risulti la situazione economica del richiedente e delle persone obbligate a prestare gli alimenti (mod. 101, 740, 201 e documenti equivalenti).

Per le ipotesi di ricovero di cui al successivo art. 5 lettera B), numeri 1, 2, 3 e D) la documentazione dovrà essere integrata con quanto previsto per dette ipotesi.

## **ART. 3**

La Commissione Assistenza esprimerà parere obbligatorio non vincolante circa l'ammissibilità della richiesta di ricovero.

## **ART. 4**

All'obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. sono tenuti nell'ordine seguente:

1. il coniuge,
2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali,
3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottandi,
4. i generi e le nuore,
5. il suocero e la suocera,
6. i fratelli e le sorelle germani e unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

## ART. 5

Sulla base della documentazione di cui al precedente art. 2 il Comune attua le seguenti forme di intervento:

A- anziani ed inabili privi di persone obbligate a prestare gli alimenti e prive di beni mobili ed immobili e di ogni altra fonte di reddito. Il Comune si assume il pagamento dell'intera retta di ricovero presso la struttura scelta dall'Amministrazione Comunale.

B- anziani ed inabili privi di persone obbligate a prestare gli alimenti, ma proprietari di beni mobili e/o immobili. Al pagamento della retta di ricovero provvede il ricoverato con il proprio reddito. Il Comune integrerà l'eventuale differenza tra il reddito del ricoverato stesso e la retta. In tale ipotesi il Comune acquisisce in via preliminare la proprietà dei beni mobili e/o immobili del ricoverato tramite contratto di rendita vitalizia.

E' data altresì facoltà all'interessato, in alternativa:

1) di alienare a terzi gli immobili. In questo caso il ricavato dovrà essere versato in un libretto bancario o postale di deposito e nome dell'interessato depositato presso l'economista comunale con autorizzazione rilasciata allo stesso di prelevare mensilmente quanto necessario per integrare la retta di ricovero e ciò fino ad esaurimento della disponibilità;

2) di depositare la fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatta corrispondenza al Comune di quanto dovuto per il pagamento delle rette, garanzia pari all'ammontare delle disponibilità finanziarie del ricoverando;

3) di depositare le proprie disponibilità, una volta liquidati gli eventuali immobili, in un conto corrente bancario con autorizzazione irrevocabile all'economista comunale a prelevare a scadenza fissa quanto necessario mensilmente per il pagamento della retta, il cui ammontare sarà sottoposto a corrispondente vincolo di indisponibilità. Il Comune potrà consentire, alla scadenza di ogni anno, il reimpiego da parte della banca alle migliori condizioni, delle eventuali somme eccedenti il fabbisogno annuo di ricovero, fermo restando il vincolo di quanto necessario al pagamento delle rette per dodici mesi. Ogni operazione bancaria da parte del titolare necessiterà dell'autorizzazione del Sindaco e comunque quanto depositato od investito non potrà essere prelevato dal ricoverato o dai suoi eredi, fino ad estinzione di ogni obbligo di pagamento nei confronti del Comune.

4) Comunque dovrà essere garantita al ricoverato, da parte del Comune, la disponibilità di una piccola somma di denaro per le minute spese della persona (margine di autosufficienza), il cui importo è determinato annualmente sulla base delle direttive regionali in materia socio-assistenziale.

C- anziani ed inabili privi di beni mobili diversi dalla pensione e/o immobili ma aventi persone obbligate a prestare gli alimenti.

Al pagamento della retta di ricovero provvedono il ricoverato con la propria pensione e/o indennità, salvo il margine di autosufficienza, e per la differenza, le persone obbligate a prestare gli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e con le modalità di seguito indicate:

- dal reddito imponibile del nucleo familiare di ogni persona obbligata civilmente al lordo degli oneri deducibili, aumentato dall'imponibile dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte, conseguito nell'anno precedente viene detratta una somma corrispondente alla pensione minima INPS nonché la somma di L. 1.000.000 per ogni persona a carico del nucleo

familiare stesso. Sarà considerato reddito imponibile quello facente capo alla persona obbligata e al coniuge se non legalmente separato.

Il reddito da lavoro dipendente dopo le decurtazioni di cui sopra verrà considerato al 60%, gli altri redditi verranno considerati al 100%;

- sul reddito residuo così determinato viene calcolata, in base al prospetto seguente, una percentuale sulla differenza tra l'ammontare della retta e l'introito derivante dalle pensioni o eventuali altre entrate del ricoverando, applicata per scaglioni, che costituirà il concorso delle spese di ricovero da parte di ciascuna persona obbligata a prestare gli alimenti:

reddito residuo fino a L. 5.000.000	0%
da L. 5.000.001 a L. 6.000.000	12%
da L. 6.000.001 a L. 7.000.000	14%
da L. 7.000.001 a L. 8.000.000	16%
da L. 8.000.001 a L. 9.000.000	18%
da L. 9.000.001 a L. 10.000.000	20%
da L. 10.000.001 a L. 11.000.000	22%
da L. 11.000.001 a L. 12.000.000	26%
da L. 12.000.001 a L. 13.000.000	30%
da L. 13.000.001 a L. 14.000.000	34%
da L. 14.000.001 a L. 15.000.000	38%
da L. 15.000.001 a L. 16.000.000	40%
da L. 16.000.001 a L. 17.000.000	44%
da L. 17.000.001 a L. 18.000.000	46%
da L. 18.000.001 a L. 19.000.000	48%
da L. 19.000.001 a L. 20.000.000	50%
da L. 20.000.001 a L. 21.000.000	52%
da L. 21.000.001 a L. 22.000.000	56%
da L. 22.000.001 a L. 23.000.000	60%
da L. 23.000.001 a L. 24.000.000	64%
da L. 24.000.001 a L. 25.000.000	68%
da L. 25.000.001 a L. 26.000.000	70%
da L. 26.000.001 a L. 27.000.000	72%
da L. 27.000.001 a L. 28.000.000	80%
da L. 28.000.001 al L. 29.000.000	88%
da L. 29.000.001 a L. 30.000.000	95%
oltre L. 30.000.000	100%

Nel caso che le persone da ospitare in strutture protette siano più d'una con riferimento agli stessi obbligati, i redditi di riferimento saranno suddivisi in ragione del numero dei ricoverati. Qualora il concorso delle persone obbligate a prestare gli alimenti, secondo i criteri sopra esposti, non risultasse sufficiente alla copertura della retta il Comune provvederà alla necessaria integrazione.

**D** - Anziani ed inabili proprietari di beni mobili e/o immobili aventi persone obbligate a prestare loro gli alimenti.

Al pagamento della retta di ricovero provvede innanzitutto il ricoverato con il proprio reddito, previa detrazione della piccola somma di denaro di cui al precedente punto 3, l'eventuale differenza fra tale reddito e la retta da pagare sarà coperta dalle persone obbligate agli alimenti che saranno tenute a contribuire alla spesa nella misura e con le modalità di cui alla precedente lettera C).

Qualora il reddito del ricoverato sommato al contributo delle persone obbligate agli alimenti non risultasse sufficiente alla copertura della retta, il Comune provvederà alla necessaria integrazione previa acquisizione in proprietà dei beni mobili ed immobili del ricoverato tramite contratto di rendita vitalizia, ferme restando le alternative possibilità di cui ai n.ri 1, 2 e 3 della precedente lettera B). Le persone obbligate a prestare gli alimenti hanno la possibilità di conservare i beni mobili ed immobili nel patrimonio del ricoverato contribuendo alla copertura totale della retta ed evitando in tale modo il concorso del Comune.

Le persone obbligate a prestare gli alimenti, nel caso in cui il Comune abbia già acquisito la proprietà dei beni mobili ed immobili del ricoverato, hanno altresì la facoltà di esercitare il diritto di riscatto su tali beni, versando in un'unica soluzione o ratealmente al Comune una somma di denaro corrispondente alla spesa sostenuta dall'Ente per il ricovero, maggiorata degli interessi legali. In caso di riscatto i beni mobili ed immobili torneranno a far parte del patrimonio del ricoverato.

Il diritto di riscatto dovrà comunque essere esercitato con apposito atto unilaterale di obbligazione entro il termine di anni due dalla data di stipulazione del contratto di rendita vitalizia tra il Comune e le persone ricoverate.

#### **ART. 6**

Ogni anno entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il ricoverato e, ove esistenti, i civilmente obbligati dovranno produrre al Comune copia della dichiarazione stessa (mod. 101, mod. 201, mod. 740 o documenti equivalenti).

Sulla base di detta documentazione il Comune provvederà ad aggiornare dal 1° gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, le quote di partecipazione al pagamento della retta dovute da ciascuna delle parti.

#### **ART. 7**

In caso di "impegnative generiche" di pagamento abitualmente richieste dalle case di riposo, queste dovranno essere assunte dal ricoverando e dalle persone civilmente obbligate a prestare gli alimenti quando dette persone siano in grado di coprire interamente la retta.

Qualora sia comunque richiesto come condizione indispensabile per il ricovero l'intervento del Comune quale garante al pagamento, in quanto obbligato ad assicurare il domicilio di soccorso, questo procederà all'adozione dell'impegnativa. In tal caso però oltre al formale impegno dell'interessato al ricovero e/o dei civilmente obbligati ove esistenti, di corrispondere le somme anticipate dal Comune per il pagamento della retta, gli stessi produrranno per l'esatto adempimento alternativamente le seguenti forme di garanzia:

- polizza fideiussoria assicurativa,
- fideiussione bancaria,
- deposito del libretto a risparmio contenente la somma annua necessaria per il pagamento della retta,
- eventuali altre forme ritenute idonee dall'Amministrazione.

## **ART. 8**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle persone già ricoverate con modalità contributive diverse.

All'aggiornamento delle contribuzioni si provvederà con le decorrenze previste dal precedente art. 6.